



Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale
"Guastella - Landolina"

via Ettore Majorana snc- C.da Gabatutti – 90036 Misilmeri (Pa)

Tel. 0917525597-091546899-C.F. 97382260822

Email (PEO):PAIC8BW002@istruzione.it (PEC) PAIC8BW002@pec.istruzione.it

Sito web: <https://www.icsguastellalandolina.edu.it>



_____Sede dell'Osservatorio di Area sulla Dispersione Scolastica Distretto 9_____

Al personale Docente e ATA

Agli Alunni e Loro genitori

Tutti gli ordini e gradi di scuola

Al DSGA

Al RSPP ad integrazione del DVR

Al sito web dell'Istituto

Al registro elettronico axios

Agli atti della scuola

Circolare n.14

Oggetto: Divieto di fumo e utilizzo di sigarette elettroniche nei locali e nelle pertinenze dell'Istituzione Scolastica.

Il compito primario della Scuola è favorire l'acquisizione di comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, orientati al benessere individuale e collettivo, improntati al rispetto della qualità della vita, della convivenza civile e della legalità. In tale prospettiva, la Scuola si propone di:

- prevenire l'insorgere dell'abitudine al fumo;
- sostenere e incoraggiare i fumatori in percorsi di cessazione o, quantomeno, di significativa riduzione del consumo;
- garantire un ambiente di studio e di lavoro salubre, in piena conformità con le norme vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza;
- proteggere i non fumatori dall'esposizione al fumo passivo;
- promuovere iniziative di carattere informativo ed educativo sul tema della prevenzione;
- rafforzare la collaborazione con le famiglie e con il territorio, condividendo obiettivi, strategie e azioni di sensibilizzazione;
- consolidare l'identità della scuola quale ambiente "sano" e rispettoso della persona e delle regole di convivenza civile, favorendo negli studenti scelte consapevoli e responsabili a tutela della salute propria e altrui.

Il **Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104**, recante *"Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca"* (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 214 del 12 settembre 2013 ed entrato in vigore nella medesima data), stabilisce quanto segue:

Art. 4 - Tutela della salute nelle scuole

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: ***"1-bis. Il divieto di cui al comma 1 (n.d.r. divieto di fumo) è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie."***

I successivi commi 2, 3 e 4 disciplinano, inoltre, il **divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche**, prevedendo specifiche sanzioni in caso di inosservanza.

Pertanto, è fatto **assoluto divieto di fumare** in tutti i locali dell'edificio scolastico, comprese le scale di emergenza nonché in tutte le aree di pertinenza dell'istituto, anche durante l'intervallo.

Il divieto è esteso a chiunque acceda ai locali scolastici: alunni, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori e visitatori occasionali.

L'inosservanza del divieto comporta l'applicazione di sanzioni pecuniarie secondo la normativa vigente.

In particolare, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge n. 448/2001, dalla Legge n. 311/2004 (art. 189), dall'art. 10 della Legge n. 689/1981 e dall'art. 96 del D. Lgs. n. 507/1999, i trasgressori sono soggetti a una sanzione amministrativa da € 27,50 a € 275,00, raddoppiata qualora la violazione avvenga in presenza di donne in evidente stato di gravidanza, lattanti o bambini fino a 12 anni.

In caso di alunni, l'infrazione sarà comunicata tempestivamente ai genitori e/o tutori.

Si rammenta che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16.12.04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo – I.C.S. GUASTELLA LANDOLINA DI MISILMERI)

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Si ricorda che coloro i quali, pur avendo compiti di vigilanza e di applicazione delle disposizioni, omettano di farle rispettare, sono soggetti ad una sanzione amministrativa compresa tra € 200,00 e € 2.000,00.

Infine, per il personale scolastico, la violazione del divieto di fumo può comportare, oltre alle sanzioni pecuniarie previste, l'avvio di un procedimento disciplinare.

Gli alunni e le alunne che non si attengano al divieto di fumo, oltre alle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente, saranno soggetti all'applicazione di provvedimenti disciplinari.

Qualora un alunno o alunna venga colto/a nell'atto di introdurre e/o commercializzare, all'interno dell'Istituto, sostanze vietate, si procederà con la sospensione dalle attività didattiche e con la contestuale segnalazione alle competenti Autorità Giudiziarie.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14 dicembre 1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004, si provvede a designare i seguenti soggetti responsabili preposti al controllo e all'applicazione del presente divieto:

Prof. Lo Dico Daniele	Ins.te Ferraro Rosa
Ins.te Benigno Irene Maddalena	Ins.te Salerno Patricia Ann
Ins.te Schimmenti Rosalia	Prof.ssa Colline Giustina
ins.te Guagliardo Maria Luisa	

con i seguenti compiti:

- Verificare la corretta e visibile apposizione dei cartelli informativi relativi al divieto di fumo e di utilizzo di sigarette elettroniche, in tutti i locali e nelle aree esterne dell'Istituto;
- Vigilare sul rispetto delle disposizioni vigenti da parte di tutto il personale, degli alunni e dei visitatori;
- Richiamare formalmente i trasgressori all'osservanza del divieto;
- Accertare e contestare immediatamente le violazioni;
- Redigere il relativo verbale di contestazione, attestando l'avvenuto richiamo;
- Curare la notifica del verbale secondo la procedura prevista dalla normativa vigente (L. 20 novembre 1982, n. 890 e successive modificazioni).

Si richiama l'attenzione del personale collaboratore scolastico sull'importanza di garantire la propria costante presenza, durante l'orario di servizio, nelle aree di competenza, provvedendo altresì a segnalare agli addetti alla vigilanza antifumo eventuali infrazioni riscontrate.

La collaborazione attiva e responsabile di tutti i componenti della comunità scolastica costituisce un presupposto fondamentale per assicurare una più efficace tutela della salute e del benessere collettivo, contribuendo in tal modo a migliorare la qualità della vita all'interno dell'Istituto.

In allegato si trasmette l'apposito modulo, comprensivo di un fac-simile della cartellonistica antifumo, da utilizzare secondo le necessità operative.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Emanuele Ridulfo

(Decreto legge n. 104 del 12 settembre 2013, art. 4)

VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO

VERBALE n. ____/____ (anno)

Il/La sottoscritto/a _____, incaricato/a con determinazione del Dirigente scolastico per la vigilanza, l'accertamento e la contestazione delle infrazioni al divieto di fumo, dando atto di aver preliminarmente effettuato formale richiamo, ha accertato che:

in data odierna, alle ore _____ presso _____ (indicare il luogo in cui è stata riscontrata l'infrazione), dove vige il divieto di fumo, come attestato da cartello stabilmente

esposto e/o da Regolamento d'Istituto, il/la signor/a _____

, nato/a a _____ il _____, _____,

identificato/a con _____ (indicare documento di riconoscimento anche se persona conosciuta) ha violato le disposizioni relative al divieto di fumo (Decreto Legge n. Decreto legge n. 104 del 12 settembre 2013 art. 4) in quanto (descrivere infrazione accertata):

Al trasgressore, pertanto, viene comminata una ammenda pari ad € _____

In relazione all'anzidetta infrazione, che è stata immediatamente contestata, il trasgressore ha dichiarato che:

Ovvero, non è stata immediatamente contestata per i seguenti motivi:

(Trasmettere il verbale al Dirigente Scolastico e provvedere alla sua notificazione entro 90 gg. dalla contestazione)

Si informa il trasgressore che:

- L'infrazione al divieto di fumo prevede una sanzione amministrativa da 27,50 a 275,00 euro, raddoppiata (da 55,00 a 550,00 euro) in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di bambini sino a dodici anni;
- Ai sensi dell'articolo 16 della legge 689/1981 per la violazione commessa è ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione (da 18,00 a 184,25 euro);
- Il Prefetto di Palermo è individuato quale Autorità competente a ricevere, entro 30 gg. dalla contestazione o trasmissione a mezzo posta (in caso di mancata contestazione immediata), eventuali scritti difensivi;
- Il trasgressore è ammesso a pagare l'importo sopra indicato entro 60 gg. dalla data di contestazione o di notificazione in banca o presso gli uffici postali;
- Al fine di completare il procedimento sanzionatorio, il trasgressore è tenuto a trasmettere copia della ricevuta di avvenuto pagamento alla Segreteria scolastica;
- Trascorsi inutilmente i termini di legge, in caso di mancata ricezione di copia dell'avvenuto versamento della sanzione, conformemente a quanto disposto dall'articolo 17 della legge 689/1981, si procederà a presentare rapporto al locale Prefetto (UTG – Ufficio Territoriale di Governo);
- Il presente verbale è compilato e sottoscritto in triplice copia, una delle quali viene consegnata all'interessato per ricevuta.

Luogo e data _____

Il Trasgressore

L'incaricato

VIETATO FUMARE



Ai sensi della LEGGE 16 GENNAIO 2003, N°3 - art 51 e successive modificazioni ed integrazioni

i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria

da **Euro 27,50** a **Euro 275,00**

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.